



Ministero dell'Università e della Ricerca - *Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica*
CONSERVATORIO DI MUSICA "FRANCESCO ANTONIO BONPORTI" - TRENTO

REGOLAMENTO PERMESSI

DIRITTO STUDIO

(In esecuzione del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395)



IL PRESIDENTE

- Vista** la legge n. 508 del 21.12.1999 di riforma della Accademie di belle arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, del Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- Visto** il DPR n. 132 del 28/02/2003 concernente il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali;
- Visto** lo Statuto del Conservatorio di Musica di Trento approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 30.5.2008;
- Visto** il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Musica di Trento, approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 91 del 20.12.2004, ai sensi dell'art 14, comma 2 lett. c) del DPR 28.2.2003 n. 132 ed approvato dal Ministero dell'Università e della Ricerca con decreto dirigenziale di data 25.7.2006;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.4.2001 attuativo dell'art. 4 della legge 2.12.1991, n. 390 avente ad oggetto "Norme sul diritto agli studi universitari";
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica del 23.08.1988 n. 395 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la delibera n. 03/2023 del Consiglio di Amministrazione tenuta nella seduta del 06 marzo 2023;

DECRETA

L'emanazione del Regolamento per l'attribuzione dei permessi per la funzione delle 150 ore di diritto allo studio di cui al testo che segue.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Conservatorio e comunque avrà validità a partire dall'Anno Accademico 2023/2024



REGOLAMENTO PERMESSI DIRITTO STUDIO

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'attribuzione delle ore di diritto allo studio così come previste e disciplinate dal D.P.R. n. 395/88.
2. In tema di diritto allo studio tale normativa prevede l'accoglimento delle domande per una percentuale del 3% dell'organico in servizio al 1° gennaio, aumentabile in sede di contrattazione decentrata.
3. Qualora gli aventi diritto esprimano parere favorevole si prevede inoltre di poter suddividere una parte del beneficio con altre persone in posizione utile in graduatoria.

Art. 2 Tipologia Permessi

1. Il permesso di studio, finalizzato alla frequenza di corsi per il conseguimento di titoli di studio in scuole di istruzione secondaria di secondo grado e di corsi universitari e/o post-universitari e di qualificazione professionale, statali, paritarie o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, di abilitazioni all'insegnamento o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, può essere richiesto da:
 - a. personale con contratto a tempo indeterminato;
 - b. personale con contratto a tempo determinato assunto a tempo pieno con incarico annuale;
 - c. per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, le ore di permesso allo studio sono concesse in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa nell'anno considerato.

Art. 3 Graduatoria

1. Nel caso che le domande siano in numero superiore alla disponibilità di permessi si provvede a stilare una graduatoria.
2. La graduatoria sarà formulata secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a. frequenza di corsi universitari per il conferimento del diploma di laurea o di diploma universitario sia di nuovo sia di vecchio ordinamento;
 - b. frequenza, per il conseguimento del diploma riconosciuto dall'ordinamento pubblico, di corsi di scuola secondaria di secondo grado in scuola statale, paritaria o comunque abilitata al rilascio di titoli di studio legali;
 - c. frequenza per il conseguimento dell'attestato di qualificazione presso Centri di formazione professionale riconosciuti dall'ordinamento pubblico;
 - d. frequenza di corsi post-universitari per il conseguimento di diplomi di specializzazione; frequenza di corsi di perfezionamento scientifico e di Alta Formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e secondo livello.

A parità di condizione viene data precedenza secondo il seguente ordine:

- a. dipendenti in servizio a tempo indeterminato da almeno 5 anni che non abbiano mai beneficiato per lo stesso corso della concessione del diritto allo studio;
- b. continuità di un corso di studi per cui già negli anni precedenti si è usufruito del permesso per diritto allo studio fino alla conclusione del ciclo, senza ripetizioni o nel corso regolare di studi universitari;



- c. dipendenti in possesso dei sopracitati requisiti di anzianità che non abbiano beneficiato del permesso nell'anno precedente;
- d. dipendenti in servizio con contratto a tempo indeterminato;
- e. continuità di un corso di studi per cui già negli anni precedenti si è usufruito del permesso per diritto allo studio con ripetizioni o studenti universitari andati fuori corso;
- f. a parità di condizioni di cui sopra, si darà precedenza ai dipendenti con minore anzianità di età.

Art. 4 – Fruizione dei permessi

1. Il dipendente, al quale sia stato riconosciuto il diritto ad usufruire del permesso di studio, dovrà concordare con il direttore amministrativo un piano di massima circa le modalità e i periodi di fruizione delle ore nel corso dell'anno ed in ogni caso comunicare con congruo anticipo l'assenza che intende effettuare.
3. Le assenze per frequenza di corsi, cui sia riferito il permesso, possono essere effettuate, compatibilmente con le esigenze di servizio, nei seguenti periodi:
 - a. Fino alla conclusione dell'anno scolastico ed eventualmente alla conclusione degli esami finali per la scuola secondaria di secondo grado;
 - b. per la durata di corsi universitari e post-universitari che si intendono frequentare e per la preparazione di esami;
 - c. nel caso il dipendente intenda usufruire del diritto allo studio per la preparazione della tesi universitaria o dell'ultimo esame e della tesi, deve dichiarare anche l'avvenuto superamento di tutti gli esami o di tutti tranne uno. Tale diritto potrà essere ottenuto per un solo anno.
4. La concessione dei permessi agli studenti di scuola secondaria di secondo grado di qualifica professionale è subordinata all'ottenimento della promozione, non da privatista, alla classe superiore, ovvero quando, in caso di esito negativo, abbia frequentato almeno i 2/3 delle giornate di lezione previste nell'anno scolastico.
5. La concessione del permesso agli studenti universitari è subordinata al superamento di almeno 2 esami per i corsi universitari di vecchio ordinamento o al conseguimento di almeno 15 crediti per i corsi universitari di nuovo ordinamento in ciascun anno. Il/la dipendente che ha usufruito del permesso studio nell'anno precedente deve documentare il soddisfacimento del requisito richiesto per la concessione del permesso per il tipo di corso frequentato.
6. In caso di mancato rispetto dei requisiti ed adempimenti richiesti, l'Amministrazione provvederà al recupero delle ore di permesso effettuate o, in caso di mancato recupero, verrà disposta la decurtazione del trattamento economico corrispondente alle ore lavorative mancanti.

Art. 5 Documentazione

1. La partecipazione alle lezioni e agli esami va debitamente documentata dagli interessati anche mediante autocertificazione. L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli sulle autocertificazioni rese ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. Il permesso è concedibile per un massimo di dieci anni.
3. Il dipendente che rinuncia al beneficio entro il 30 giugno dovrà restituire le ore eventualmente fruite fino a quel momento con le modalità di cui al comma 11, ma non verrà considerato come beneficiario del diritto al fine del raggiungimento del limite massimo di anni concedibile (dieci anni).



Ministero dell'Università e della Ricerca - *Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica*
CONSERVATORIO DI MUSICA "FRANCESCO ANTONIO BONPORTI" - TRENTO

4. Il dipendente che si ritiri dal corso o che ne sia escluso dall'Amministrazione scolastica deve darne immediata comunicazione all'Istituzione.

Art. 6 Norma transitoria

Al fine di dare continuità alle richieste già presentate, si continuano ad applicare le norme già previste dai vigenti CCNL in vigore.

Art. 7 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contrattuali e normative vigenti in materia.

Art. 8 Efficacia

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Conservatorio e comunque avrà validità a partire dall'Anno Accademico 2023/2024.

Prot. CONSTN-0001477-09/03/2023-P

Trento, li 09 marzo 2023



Il Presidente
Dott. Claudio Martignoli